

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

43/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Assenze per malattia – Fasce di reperibilità – Art. 71 D.L. 78	2
Le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti – Determinazione n. 7/2009 dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture	2
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, linee guida per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura	4
Autovelox – La direttiva del Ministro dell’Interno sull’uso degli strumenti di misurazione della velocità, controlli affidati esclusivamente alla Polizia	4
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio semestrale del Patto di Stabilità interno per l’anno 2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e modelli di rilevazione	5
Modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unione dei comuni e delle comunità montane – Decreto Ministeriale 14 agosto 2009	5
Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 230/E del 26 agosto 2009	6
Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Pagamento TOSAP – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 229/E del 18 agosto 2009	7
Rimborsi spese spettanti agli amministratori locali – Trattamento fiscale applicabile ai fini dell’Irpef – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 224/E del 13 agosto 2009	7

Assenze per malattia – Fasce di reperibilità – Art. 71 D.L. 78

Il D.L. n. 78 del 01.07.2009 (pubblicato in G.U. n. 150 del 01.07.2009), ha modificato il testo dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 - convertito in L. 06.08.2008 n. 133.

La modifica del citato art. 71, consistente nella soppressione del secondo periodo del comma 3, comporta il ripristino delle fasce orarie previste dall'art. 21 del CCNL del 06.07.1995 entro le quali possono essere effettuate le visite mediche di controllo.

A decorrere dal 1 luglio 2009 le fasce orarie di reperibilità risultano, quindi, così articolate: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni, compresi i giorni non lavorativi, i giorni festivi e domenicali.

Le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti – Determinazione n. 7/2009 dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009 è stata pubblicata la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 7/2009, concernente le problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti.

L'Autorità si è espressa in particolare su alcune delle questioni controverse emerse dopo il terzo decreto correttivo, giungendo alle seguenti determinazioni:

Titolarietà delle funzioni di stazione appaltante in capo al privato:

l'art. 32, comma 1, lettera g), primo periodo, del Codice configura una titolarità «diretta», ex lege, della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l'esecuzione di opere di urbanizzazione) che in quanto «altro soggetto aggiudicatore» e' tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice e, in qualità di stazione appaltante, e' esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell'amministrazione consistente, tra l'altro, nell'approvazione del progetto e di eventuali varianti;

I risparmi di spesa ed i costi aggiuntivi:

gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;

Il collaudo :

il collaudo, come già affermato nella determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell'amministrazione che va esplicata nell'approvazione degli atti di collaudo;

La partecipazione del privato alla gara bandita dall'Amministrazione Pubblica :

nell'ipotesi in cui, ai sensi dal secondo periodo dell'art. 32, comma 1, lettera g) del codice, la gara sia bandita dall'amministrazione pubblica, non è preclusa la partecipazione alla stessa del privato titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo) purché qualificato ex art. 40 del codice e purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare;

In questa ipotesi, il contratto d'appalto viene stipulato dal titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo);

Opere di importo inferiore alla soglia comunitaria:

l'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 8 del Codice, avviene mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice, sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all'amministrazione;

Affidamento della progettazione:

il privato, ai fini dell'affidamento della progettazione, deve rispettare l'art. 91 del Codice, eccezion fatta per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara;

Convenzioni stipulate ante decreto legislativo n. 152/2008:

alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria comprese nelle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2008, si applica la disciplina previgente;

Vigilanza dell'Autorità e comunicazioni obbligatorie:

l'affidamento e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità; i dati riguardanti l'affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono compresi nelle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio dei contratti pubblici.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, linee guida per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura

Nell'ambito dell'attività di regolazione del mercato degli appalti pubblici, l'Autorità sta predisponendo delle linee guida per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per offrire agli operatori del settore strumenti operativi per l'applicazione della specifica disciplina.

In linea con il principio di collaborazione e di ascolto delle istanze di chi opera direttamente nel mercato degli appalti pubblici, è stato predisposto un modello on line con il quale stazioni appaltanti, ordini professionali e operatori economici possono segnalare le criticità da loro rilevate nell'applicazione della disciplina sugli appalti di progettazione, ed eventuali proposte di soluzione.

I soggetti interessati dovranno far pervenire segnalazioni e proposte all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del modello disponibile on line che, unitamente alla raccolta degli estremi identificativi del mittente, consente l'inserimento di un testo libero fino a 5000 battute.

Il modello dovrà essere inviato entro il 30 settembre 2009.

Autovelox – La direttiva del Ministro dell'Interno sull'uso degli strumenti di misurazione della velocità, controlli affidati esclusivamente alla Polizia

Il Ministro dell'Interno ha emanato la direttiva del 14 agosto 2009 finalizzata a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade. La direttiva si occupa in particolare delle norme che riguardano l'impiego di tecnologie di controllo remoto delle violazioni (autovelox e apparati simili) ed affida ai Prefetti il compito di monitorare il fenomeno dell'eccesso di velocità e di pianificare le attività di controllo in modo che rappresentino uno strumento reale di prevenzione.

Ai prefetti ed agli organi di polizia è altresì affidato il compito di disciplinare l'utilizzo degli autovelox.

Altra novità di rilievo è che la gestione delle apparecchiature è affidata solo dagli operatori di Polizia, viene quindi escluso l'appalto dei servizi di accertamento a società private. Il controllo della velocità costituisce un *'servizio di polizia'* che non può essere delegato ad imprese che noleggiavano gli apparecchi.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio semestrale del Patto di Stabilità interno per l'anno 2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e modelli di rilevazione

In data 31 luglio 2009 è stato firmato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio semestrale per l'anno 2009 del Patto di stabilità interno per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i modelli di rilevazione (art.77-*bis*, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203).

I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - a far data dal 13 ottobre 2009.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unione dei comuni e delle comunità montane – Decreto Ministeriale 14 agosto 2009

Il Ministero dell'Interno ha emanato il decreto del 14 agosto 2009 che contiene le modalità relative alle certificazioni del rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unione dei comuni e delle comunità montane.

I soggetti interessati, tenuti alla predisposizione e trasmissione dei modelli di certificato del rendiconto, dovranno provvedervi entro il 31 dicembre 2009.

I modelli dovranno essere predisposti, sia in forma cartacea che su supporto informatico. La certificazione dovrà essere sottoscritta dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario nonché dall'organo della revisione economico-finanziario.

Le Prefetture-Utg, la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano, nel ricevere la documentazione ed apponendo sul frontespizio del certificato il timbro recante la data di arrivo, verificano il contenuto dei certificati cartacei e, successivamente, procedono al caricamento dei dati, contenuti nei floppy disk o CD, nella banca dati della Direzione centrale della finanza locale entro il 29 gennaio 2010.

Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 230/E del 26 agosto 2009

Secondo l’Agenzia delle Entrate i soggetti migranti sono riconducibili tra i destinatari delle prestazioni esenti da IVA allorché presentino particolari condizioni di disagio sociale dovuto alla assenza di una fissa dimora e alla condizione di richiedente asilo.

Infatti, L’art. 10, n. 27-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’esenzione da IVA per *“le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS”*.

La disposizione sopra riportata subordina l’applicabilità dell’esenzione dall’IVA ai seguenti requisiti:

- 1) deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
- 2) le predette prestazioni devono essere rese in favore di soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- 3) le medesime prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.

Per quanto riguarda, in particolare, il requisito di cui al punto 2), si fa presente che le *“persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”*, le *“persone detenute”*, le *“donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”* sono state inserite tra i soggetti indicati dall’art. 10, n. 27-ter del DPR n. 633 del 1972, come destinatari delle prestazioni socio-sanitarie esenti da IVA, dal comma 312 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Pagamento TOSAP –
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 229/E del 18 agosto 2009**

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, è da considerarsi come onere strettamente collegato alla realizzazione dell’intervento edilizio e, pertanto, riconducibile tra i costi indicati nel punto 9) della circolare 121/E del 1998 concernente l’individuazione delle spese sulle quali è possibile calcolare la detrazione d’imposta.

Vediamo nello specifico quali sono le voci considerate dalla citata circolare 121/E del 1998:

- 1) le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- 2) le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- 3) le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- 4) le spese per l’acquisto dei materiali;
- 5) il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- 6) le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- 7) l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- 8) gli oneri di urbanizzazione;
- 9) gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’elencazione riportata non ha valore tassativo, come del resto si evince dalla voce residuale prevista al punto 9), riferita ai costi, ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio.

Rimborsi spese spettanti agli amministratori locali – Trattamento fiscale applicabile ai fini dell’Irpef – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 224/E del 13 agosto 2009

L’art. 84 del TUEL 267/2000, così come sostituito dall’art. 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e il successivo decreto di attuazione 12 febbraio 2009, del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze, hanno introdotto un sistema di rimborso forfetario delle spese, in luogo del rimborso delle spese a piè di lista, come avveniva precedentemente.

Il nuovo articolo 84 prevede che : *" Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"* (comma 1).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, si deve ritenere che i rimborsi forfetari erogati ai sensi dell'art. 84 del TUEL non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali potendo essere ricondotti nell'ambito applicativo dell'art. 52 del TUIR.

Infatti l'articolo 52, comma 1, lettera b) del TUIR prevede che *" ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1, dell'art. 50, non concorrono altresì a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi"*.

Ricordiamo di seguito le misure dei rimborsi spese spettanti agli amministratori locali stabilite con il decreto 12 febbraio 2009:

Oltre alle spese di viaggio, agli amministratori locali spetta il seguente rimborso forfetario:

- euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.

La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, "le misure del rimborso previste dall'art. 2 possono essere incrementate, con atto deliberativo dell'ente locale, fino ad un importo del 15%." Detto incremento non trova applicazione agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, agli enti dissestati (art. 244 TUEL) e agli enti in condizione deficiaria strutturale (art. 242 TUEL).

Bergamo, 1 settembre 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord